



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

ROMA, 26 APRILE 2010, PROT. 36379

AI CONSERVATORI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Via Flaminia, 160
00196 ROMA

CIRCOLARE N. 3633/C

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI
Piazza della Repubblica, 59
00185 ROMA

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 ROMA

AL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI
presso
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Via Arenula, 71
00186 ROMA

e, per conoscenza

ALL'INPS
Via Circo il Grande, 21
00144 ROMA

ALL'INAIL
P.le Giulio Pastore, 6
00144 ROMA



ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D
00145 ROMA

ALL' UNIONCAMERE
Piazza Sallustio 21
00187 ROMA

ALL' ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

OGGETTO: Verifica della sottoscrizione digitale della Comunicazione unica per la nascita dell'impresa (art. 10 del D.P.C.M. 6 maggio 2009)- Indicazioni operative.

➤ INTRODUZIONE

L'articolo 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, ha istituito una nuova procedura denominata "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa" (di seguito "Comunicazione unica").

Il D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, ha determinato l'operatività della procedura in questione a far data dal 1° ottobre 2009, e la sua obbligatorietà dal 1° aprile 2010.

Il D.P.C.M. 6 maggio 2009, recante le regole tecniche della Comunicazione unica prevede (art. 10, c. 1, lett. "f") che il sistema informatico del registro imprese verifichi che i soggetti dichiaranti e firmatari della Comunicazione unica siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali, assistenziali o fiscali.



La predisposizione della Comunicazione unica non viene, di regola, gestita direttamente dall'imprenditore, ma tramite delega ai soggetti professionalmente qualificati (ad esempio: notai, commercialisti, consulenti del lavoro) o che comunque svolgono servizi di intermediazione amministrativa (ad esempio, le associazioni imprenditoriali).

La fase di sperimentazione della Comunicazione unica ha fatto emergere la presenza di diversi sistemi informatici di controllo sulla legittimità di deleghe e abilitazioni degli intermediari dell'impresa all'interno delle varie Amministrazioni coinvolte.

Si rende quindi necessario precisare le modalità con cui il sistema informatico del registro delle imprese debba implementare il controllo previsto dal citato articolo 10 del D.P.C.M. 6 maggio 2009.

➤ **VERIFICA AUTOMATICA TRAMITE CERTIFICATI DIGITALI**

Il sistema informatico verificherà automaticamente, se possibile, la legittimazione del firmatario in base alle informazioni contenute nel certificato digitale utilizzato per sottoscrivere i moduli della Comunicazione unica.

Nel caso in cui il certificato appartenga al titolare o al legale rappresentante dell'impresa come risultante dal registro delle imprese, il firmatario sarà considerato soggetto legittimato alla sottoscrizione della distinta relativa al "Modello Comunicazione" (v. decreto 19 novembre 2009, allegato A, sezione "Struttura della pratica") nonché delle distinte relative alle altre modulistiche allegate qualora, in base alle specifiche discipline di settore, egli risulti obbligato ovvero legittimato allo specifico adempimento.

In alternativa il sistema verificherà se la sottoscrizione sia stata apposta tramite certificati digitali che contengono informazioni sull'appartenenza ad un ordine professionale o ad un'associazione imprenditoriale (c.d. certificati di "ruolo") come previsto dalla circolare 3575/C del 20 aprile 2004.

Tali informazioni saranno utilizzate per verificare che i soggetti firmatari siano legittimati ad operare per conto dell'impresa, anche in base ad un contratto di opera professionale (art. 2222 cod. civ.).



Nel caso in cui detti soggetti firmatari espletino l'adempimento non in nome proprio ma per conto dell'obbligato, si limiteranno a dichiarare la propria legittimazione nel "Modello Comunicazione" o nelle altre modulistiche allegate.

I professionisti iscritti agli ordini professionali e gli intermediari legittimati a rappresentare l'impresa presso l'Agenzia delle entrate, l'INPS, l'INAIL, il registro delle imprese, sono previsti dalle normative che regolano i diversi adempimenti.

Si possono, a tale proposito, richiamare:

- il notaio, obbligato in proprio rispetto ad alcuni adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, nonché legittimato agli adempimenti indicati dall'art. 31, c. 2-ter, della legge n. 340 del 2000;
- il commercialista, legittimato a svolgere alcuni adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese per conto dell'impresa obbligata, ai sensi dei commi 2-quater e 2-quinquies dell'art. 31 della citata legge n. 340;
- il consulente del lavoro di cui alla legge n. 12 del 1979;
- le associazioni imprenditoriali dell'artigianato e delle piccole imprese richiamate nell'art. 1 della citata legge n. 12 del 1979.

Il sistema informatico del registro imprese verificherà la presenza, nella distinta relativa al "Modello Comunicazione", di un certificato riconducibile ad uno degli Ordini o Associazioni sopra detti, nonché l'apposizione, nelle distinte relative alle modulistiche allegate, della firma digitale di un soggetto legittimato all'adempimento, in luogo dell'obbligato, in base alla specifica disciplina di settore.

In caso di riscontro positivo, le pratiche di Comunicazione unica indirizzate al registro delle imprese, a valere anche per INPS e Agenzia delle entrate, supereranno il controllo.

Nel caso in cui la Comunicazione unica sia indirizzata anche all'INAIL, il sistema informatico del registro delle imprese utilizzerà il codice fiscale presente nel certificato digitale in questione, collegandosi agli archivi dei soggetti delegati per l'impresa tenuto dall'Istituto, al fine di accertare la legittimazione specifica prevista dall'articolo 1 della legge n. 12 del 1979.



➤ COMUNICAZIONE SULL'ADOZIONE DI CERTIFICATI DIGITALI

Questo Ministero rappresenta l'opportunità che ciascun Consiglio Nazionale o Associazione imprenditoriale comunichi al sistema camerale, per il tramite dell'Unioncamere, le caratteristiche dei certificati digitali di sottoscrizione eventualmente adottati dall'organizzazione.

La comunicazione dovrebbe indicare:

- le modalità univoche di individuazione dell'autorità di certificazione dell'ordine o del ruolo per il titolare del certificato di sottoscrizione;
- le modalità per cui il rilascio, rinnovo o revoca dei certificati di sottoscrizione garantiscono costante allineamento tra certificati validi e iscritti all'Ordine o addetti dell'Associazione imprenditoriale;
- il grado di diffusione dei certificati digitali presso i propri iscritti o addetti;
- la disponibilità dell'Ordine o Associazione affinché il sistema informatico del registro delle imprese verifichi quanto previsto dal D.P.C.M. sulla Comunicazione unica tramite i certificati di sottoscrizione rilasciati da tali organizzazioni.

➤ ASSENZA DI VERIFICA AUTOMATICA

Nel caso in cui il certificato digitale utilizzato non consenta di riconoscere il firmatario come titolare, legale rappresentante o intermediario legittimato, non sarà possibile effettuare il controllo automatico alla ricezione delle pratica di Comunicazione unica.

In tal caso la pratica dovrà contenere la documentazione necessaria a comprovare che il firmatario della distinta relativa al "Modello Comunicazione" è legittimato a rappresentare l'impresa, ad esempio tramite il facsimile di procura speciale allegato alla circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008.

La legittimazione alla sottoscrizione delle distinte relative singole modulistiche allegate dovrà, invece, essere dimostrata in ottemperanza alle specifiche normative di settore.

In particolare, con riferimento agli adempimenti pubblicitari relativi al registro delle imprese, si fa rinvio ai chiarimenti in materia di criteri di legittimazione contenuti nella citata circolare n. 3575/C.

La sottoscrizione delle distinte sarà verificata, in questo caso, manualmente da parte dell'ufficio del registro delle imprese.



➤ CONCLUSIONI

Per evitare che gli intenti di semplificazione procedurale - obiettivo della procedura della Comunicazione unica - possano essere compromessi dalle difficoltà connesse alle verifiche sui soggetti che rappresentano l'impresa per l'adempimento, questo Ministero invita le organizzazioni professionali e imprenditoriali a proseguire ed incrementare l'opera di diffusione di sistemi di firma digitale che permettano il riconoscimento automatico dell'iscrizione all'Ordine o l'appartenenza ad una Associazione imprenditoriale dei soggetti coinvolti nella procedura medesima.

Le Camere di commercio sono invitate a fornire la massima diffusione alla presente circolare, in particolare nei confronti delle associazioni di categoria nonché delle altre categorie di professionisti interessate alla procedura.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vecchio', written in a cursive style.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vecchio', written in a cursive style.